



NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO

APPROFONDIMENTI IN TEMA DI DIGITAL GREEN CERTIFICATE (DGC), ALLA LUCE DEL NUOVO REGOLAMENTO UE 2021/953 (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA L 211 DEL 15 GIUGNO 2021).

Data 21/06/2021

Gentile Cliente, la presente informativa ha lo scopo di fornire un approfondimento in materia di Green Pass – ovvero del nuovo certificato, digitale o cartaceo – alla luce dell’approvazione del Regolamento UE 2021/953 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 211 del 15 giugno 2021) ¹ che definisce, a livello sovranazionale, un quadro di regole comuni, direttamente applicabile in tutti gli Stati europei, per il rilascio di certificati COVID digitali che potranno essere utilizzati per gli spostamenti in Europa.

Dopo l’introduzione in Italia della cosiddetta “*certificazione verde COVID-19*” da parte del decreto “Riaperture” del 18 maggio 2021, n. 65, – per consentire gli spostamenti tra le varie regioni, nonché la partecipazione ad eventi pubblici e sportivi, feste e cerimonie civili e religiose, e la sua recente validazione anche da parte del Garante per la protezione dei dati personali – il 14 giugno scorso è stato approvato il Regolamento UE 2021/953 per l’adozione del Green Pass a livello europeo.

Lo scopo del Regolamento è, chiaramente, quello di facilitare la libera circolazione dei cittadini tra i diversi Stati dell’Unione Europea, attraverso la definizione di criteri comuni e l’utilizzo di certificati interoperabili che consentano la rimozione delle restrizioni all’ingresso dei paesi stabilite dalle normative nazionali, incluso l’obbligo di sottoporsi a periodi di quarantena, autoisolamento o ulteriori test per il soggiorno in paesi diversi da quello di residenza.

Il Regolamento UE 2021/953 – insieme al Regolamento UE 2021/954 applicabile ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell’Unione – definisce

¹ https://iacobellilex-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/segreteria_iacobellilex_it/EXAL2ADUGupAsbL05ITjOXkBV5WUJ4Qv7hEevwmP317hdQ?e=Ef0RXp



pertanto, a livello sovranazionale, un quadro di regole comuni – direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell’Unione Europea – per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati COVID digitali.

Si tratta del cosiddetto “*Digital Green Certificate (DGC)*”, ossia il certificato, digitale o cartaceo, interoperabile a livello europeo, che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il COVID-19, la guarigione da COVID-19 o l’esito negativo di un test molecolare o antigenico per la ricerca di SARS-CoV-2.

➤ *Finalità del Certificato COVID digitale Europeo.*

Come sopra anticipato, il certificato COVID digitale dell’UE agevolerà la libera circolazione sicura dei cittadini nell’UE durante la pandemia di COVID-19.

Detto certificato sarà disponibile in tutti gli Stati membri dell’UE a partire dal 01 luglio 2021. Tuttavia, vi sarà un periodo transitorio dal 01 luglio al 12 agosto, durante il quale, se uno Stato membro non è pronto al rilascio del nuovo certificato ai propri cittadini, vi sarà ancora la possibilità di utilizzare altri formati, accettati negli altri Stati membri.

Il certificato UE sarà gratuito, in lingua italiana e inglese e, per la Provincia Autonoma di Bolzano, anche in tedesco. La sua finalità sarà, sostanzialmente, quella di facilitare la circolazione dei cittadini tra i diversi Paesi UE grazie ai criteri condivisi tra i 27 Paesi membri, onde evitare periodi di quarantena o ulteriori tamponi (gli Stati che li prevedano comunque, devono darne comunicazione alla UE e motivarne il ricorso). Preme sottolineare come il certificato sia uno strumento di ausilio ma non obbligatorio, dunque non rappresenterà un prerequisito per viaggiare, ma semplicemente sarà volto ad agevolare gli spostamenti.

Il passaporto vaccinale, quindi, seppur non obbligatorio, sarà “automatico”: potranno ottenerlo tutte le persone purché in possesso dei requisiti fissati dalla legge. Basterà semplicemente richiederlo attraverso i canali che lo mettono a disposizione. Viene considerato a tutti gli effetti un passaporto vaccinale anche il certificato di avvenuta guarigione rilasciato dalla Asl, che ha una validità di sei mesi, e l’esito di un tampone molecolare, che ha invece la validità di 48 ore. La validità del Green Pass per chi è vaccinato è invece di nove mesi dal completamento della vaccinazione, e quindi dalla seconda dose dove questa sia prevista. Ne consegue che chi avrà fatto il vaccino Astrazeneca avrà un certificato vaccinale valido per circa un anno, cioè da quindici giorni dopo la prima dose a nove mesi dopo la seconda. Per gli altri vaccini in cui il “richiamo” è più ravvicinato, come nel caso di Pfizer e Moderna, la durata si aggirerà invece attorno ai dieci mesi, mentre per quelli in cui è prevista un’unica dose (Johnson&Johnson) la durata è di poco più di nove mesi. E’ possibile anche attestare la vaccinazione con vaccini non



approvati dall’Ema, come Sputnik o Sinopharm, utilizzati ad esempio in Ungheria: in questo caso, però, spetterà ai singoli Stati membri decidere se accettarli o meno.

Il certificato digitale Covid europeo sarà valido anche per chi è stato vaccinato con una prima dose di AstraZeneca e una seconda dose di un altro vaccino autorizzato dall’Ema. Ad annunciarlo è il portavoce della Commissione Europea Christian Wigand durante il briefing con la stampa del 16 giugno a Bruxelles. Il Regolamento che istituisce il pass, secondo Wigand, menziona solo le persone “pienamente vaccinate” e non scende così “nel dettaglio”, ma l’ultima raccomandazione della Commissione, adottata dal Consiglio, che mira a facilitare la libertà di movimento, consiglia agli Stati di riconoscere ai fini del Green Pass questo “Mix” di vaccini alla stessa stregua delle altre modalità di vaccinazione, a patto naturalmente che si tratti di farmaci “autorizzati dall’Ema”.

Quindi, in sintesi, il certificato COVID digitale dell’UE sarà una prova attestante che una persona:

- ✓ è stata vaccinata contro la patologia da COVID-19
- ✓ ha ottenuto un risultato negativo al test, oppure
- ✓ è guarita dalla patologia.

Le caratteristiche principali del certificato saranno:

- ✓ il formato digitale e/o cartaceo
- ✓ avrà un codice QR
- ✓ sarà totalmente gratuito
- ✓ verrà redatto nella lingua nazionale e in inglese
- ✓ sarà sicuro e protetto
- ✓ sarà valido in tutti i paesi dell’UE.

➤ *Come si ottiene il certificato COVID digitale Europeo.*

Il Green Pass per chi è già vaccinato sarà disponibile sul fascicolo sanitario elettronico dell’utente, e potrà essere scaricato dal primo luglio attraverso AppIo e l’app Immuni, oltre che attraverso il sito internet di Sogei. Allo stesso modo il Qr code potrà essere richiesto via e-mail, stampato ed esibito anche in cartaceo in caso di necessità.

Per quanto riguarda invece i certificati di avvenuta guarigione e di fine del periodo di isolamento vengono rilasciati dalle Asl competenti, dagli ospedali in cui si è eventualmente stati ricoverati o dai medici di famiglia.

Studio Legale Iacobelli
Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



La versione, come sopra schematizzato, potrà essere digitale – in tal caso potrà essere salvata su un dispositivo mobile – ovvero cartacea; entrambe le versioni disporranno di un codice QR contenente le informazioni essenziali e di una firma digitale per garantire l'autenticità del certificato.

Gli Stati membri hanno concordato un modello comune che può essere utilizzato per le versioni sia elettroniche che cartacee al fine di facilitarne il riconoscimento.

➤ *Validità ed utilizzo del certificato COVID digitale Europeo.*

A livello europeo, la piattaforma per il certificato Greenpass avrà validità di 12 mesi (dal primo luglio 2021 al 30 giugno 2022) e sarà finalizzata agli spostamenti tra Paesi comunitari. I certificati saranno rilasciati con qualsiasi vaccino anti COVID-19 e spetterà ai singoli Paesi decidere se accettare anche quelli non autorizzati in Europa dall'EMA.

A livello italiano, la Certificazione Verde Covid-19 ha validità 9 mesi dall'ultima (o unica dose) per gli usi previsti dalla legge nazionale (ad esempio per partecipare ai banchetti di cerimonie, oppure per gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati, eventualmente, in zona rossa o arancione), 6 mesi dopo la guarigione o 48 ore dal tampone negativo.

➤ *Funzionamento del Certificato COVID digitale Europeo.*

Il certificato COVID digitale dell'UE – in quanto accettato in tutti gli Stati membri dell'UE – contribuirà alla libera circolazione, permettendo che le restrizioni attualmente in vigore possano essere revocate in modo coordinato.

In caso di viaggio, il titolare del certificato dovrebbe, in linea di principio, essere esonerato dalle restrizioni alla libera circolazione: gli Stati membri dovranno cioè astenersi dall'imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale dell'UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.

In tal caso, ad esempio in risposta a nuove varianti che destino preoccupazione, lo Stato membro in questione è tenuto ad informare la Commissione e tutti gli altri Stati membri e giustificare tale decisione.

Il funzionamento concreto del certificato può essere schematizzato come di seguito:

- ✓ Il certificato COVID digitale dell'UE contiene un codice QR con una firma digitale per impedirne la falsificazione.



- ✓ Al momento del controllo del certificato, si procede alla scansione del codice QR e alla verifica della firma.
- ✓ Ogni organismo autorizzato a rilasciare i certificati (ad esempio un ospedale, un centro di test o un'autorità sanitaria) ha la propria chiave di firma digitale. Tutte le chiavi di firma sono conservate in una banca dati protetta in ciascun Paese.
- ✓ La Commissione europea ha creato un gateway per garantire che tutte le firme dei certificati possano essere verificate in tutta l'UE. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale. La Commissione europea ha inoltre aiutato gli Stati membri a sviluppare software e app nazionali per il rilascio, l'archiviazione e la verifica dei certificati e li ha sostenuti nelle prove necessarie per aderire al gateway.

➤ *Sicurezza dei dati contenuti nel Certificato COVID digitale Europeo.*

Il certificato europeo per poter essere ritenuto valido dovrà contenere l'identità del titolare e le informazioni relative al vaccino anti COVID-19 ricevuto e al numero di dosi somministrate, al test molecolare o antigenico rapido effettuato o alla precedente infezione da SARS-CoV-2, nonché i metadati del certificato, ossia l'identificazione del soggetto che ha rilasciato il documento o il codice univoco sopra citato.

Il Regolamento indica, analiticamente, la tipologia di informazioni che il certificato dovrà contenere per poter essere validamente utilizzato all'interno dell'Unione Europea, riservandosi comunque la possibilità di integrare successivamente la lista delle informazioni nel caso di progressi scientifici rilevanti. Ad esempio, oltre ai dati identificativi del soggetto certificato, dovrà essere indicato, con specifico riferimento al test di vaccinazione, il vaccino o profilassi anti COVID-19 assunti, il titolare dell'immissione in commercio del vaccino e il numero di dosi somministrate, o, per il certificato di test, il tipo e il nome del test effettuato, insieme al fabbricante, nonché data, ora e struttura in cui è stato effettuato il test e l'esito riscontrato, oppure, con specifico riferimento al certificato di guarigione, la data in cui il soggetto è risultato positivo al test e la validità..

In ogni caso, preme sottolineare come i certificati comprenderanno solo una serie limitata di informazioni necessarie, che non potranno essere conservate dai Paesi visitati. A fini della verifica, verranno controllate solo la validità e l'autenticità del certificato, accertando da chi è stato rilasciato e firmato. Tutti i dati sanitari sono conservati nello Stato membro che ha rilasciato il certificato COVID digitale dell'UE.

A tal proposito, il Regolamento precisa – in ogni caso – come i dati raccolti in occasione del rilascio del certificato COVID digitale europeo saranno essere trattati unicamente al fine di

Studio Legale Iacobelli

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, durante la pandemia, per il tempo strettamente necessario e, comunque, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, meglio conosciuto come GDPR.

Proprio in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento previsto dal GDPR, gli operatori di settore (ad esempio, dalla autorità competenti, dal servizio di trasporto dei passeggeri transfrontaliero, ecc.) non potranno conservare il certificato, o i dati in esso contenuti, che potranno invece essere mantenuti solo dall'organizzazione che rilascia il certificato stesso per il tempo necessario a consentire la libera circolazione degli interessati, ma in nessun caso oltre il periodo durante il quale il certificato può essere validamente utilizzato per l'esercizio di tale diritto (e, pertanto, non oltre il periodo di validità del certificato stesso).

Ad ogni modo, il Regolamento ricorda che i titolari e i responsabili del trattamento dei dati dei certificati COVID europei sono tenuti ad adottare misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento, inclusa una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure di sicurezza implementate.

Considerata l'urgenza della questione, il Regolamento è già entrato in vigore alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea (avvenuta il 15 giugno) e sarà direttamente applicabile in tutti gli stati membri dell'Unione Europea (inclusa l'Irlanda, come disposto dall'art. 2 del successivo Regolamento UE 2021/954) per il periodo di un anno a partire dal 01 luglio fino al 30 giugno 2022.

Per agevolare gli Stati nell'implementazione di tale certificato e delle misure connesse, il Regolamento prevede – come indicato in premessa – un'introduzione graduale degli obblighi in esso contenuti, in quanto consente espressamente di poter utilizzare fino al prossimo 12 agosto i certificati già emessi a livello nazionale da parte di uno stato membro – ossia in virtù della propria normativa nazionale – prima del 01 luglio 2021 (o anche successivamente, ove lo stato membro abbia preventivamente comunicato l'impossibilità temporanea di rilasciare i certificati in conformità a quanto disposto dal Regolamento).

Restando a disposizione per qualsivoglia chiarimento ed eventuale ulteriore approfondimento, si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Iacobelli

Studio Legale Iacobelli
Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037